

## DICHIARAZIONI

### ***La dichiarazione delle criptovalute detenute dalle persone fisiche***

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

## LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **criptovalute**, come ad esempio il *Bitcoin*, sono un tipo di **moneta virtuale utilizzata per le transazioni online**.

In particolare, come previsto dall'[articolo 1, comma 2, lett. qq\), D.Lgs. 90/2017](#), la **valuta virtuale** è *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*.

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 72/E/2016](#), ha affermato che il *Bitcoin* è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circolazione si fonda su un **principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati**.

Il possesso di *Bitcoin*, o altre valute virtuali, da parte di **privati**, può avere **riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche**. Si evidenzia, infatti, che alle **operazioni di conversione di valuta virtuale** si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione sopra citata, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa **possono generare un reddito diverso**, tassabile in base ai principi di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

In particolare, ai fini reddituali **può essere rilevante ogni conversione di Bitcoin** (che generi **plusvalenza**) con un'altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine o a pronti, se la **giacenza media** dell'insieme dei cosiddetti “*wallet*”, ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il **controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi**.

In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel **quadro RT del modello Redditi PF**, liquidando la relativa **imposta sostitutiva del 26 per cento**.

Si sottolinea che le plusvalenze devono essere rilevate **solo al momento della vendita** dei *Bitcoin*; pertanto, in altre parole, le imposte devono essere pagate solo sulle **plusvalenze**, e **solo nel momento in cui si dovessero vendere generando una plusvalenza** (sempre che si superi la soglia di 51.645,69 euro).

Per quanto riguarda il **cambio** da utilizzare per determinare il costo storico, è importante che il contribuente conservi traccia dei dettagli degli acquisti di criptovaluta, al fine di ricostruire anche in via indiretta il **tasso di cambio** all'epoca del "**carico**" di valuta virtuale. Le **plus e minusvalenze** così determinate sono **compensabili** tra loro.

Infine, trattandosi di *assets* suscettibili di produrre **redditi imponibili in Italia**, le criptovalute devono essere altresì dichiarate nell'apposito **quadro RW del modello Redditi PF**, ma soltanto nei casi in cui siano "detenute" tramite **intermediari non residenti**.

Quest'ultima precisazione, confermata dall'Agenzia delle entrate, **esclude**, per converso, che le valute virtuali siano rilevanti ai fini del **monitoraggio fiscale** in tutti i casi nei quali le chiavi crittografiche siano detenute presso **custodial residenti** o, soprattutto, su dispositivi **gestiti privatamente dal titolare** (*paper wallet*, *cold wallet*, etc.).